



**STATUTO
ASSOCIAZIONE CONFAGRICOLTURA DONNA LOMBARDIA**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE- SCOPI**

Art. 1 Denominazione

E' costituita l'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia, associazione sindacale non riconosciuta, senza fini di lucro, in breve Confagricoltura Donna Lombardia, con sede presso la Confagricoltura Lombardia, in Milano, Viale Isonzo, 27.

L'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia, nella sua autonomia statutaria e funzionale, è ente aderente a Confagricoltura Lombardia a norma dell'art. 3 dello Statuto di Confagricoltura Lombardia.

Art. 2 Scopi

1. L'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia tutela gli interessi generali e particolari delle associate di cui all'art. 3 del presente statuto, rappresentandole, nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione o ente pubblico e privato.

2. A tal fine si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- promuovere le produzioni tipiche e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio;
- favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e delle pari opportunità nel settore agricolo e, più in generale, nella società e nell'economia nazionale e regionale;
- sostenere la diretta partecipazione delle donne che lavorano in imprese agricole e delle associate all'attività sindacale, economica e sociale del settore primario;
- favorire lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze tra le associate;
- promuovere iniziative di informazione e formazione professionale delle associate al fine di rispondere ai fabbisogni specifici delle imprenditrici e delle aspiranti imprenditrici e di approfondire la loro conoscenza delle politiche delle pari opportunità;
- promuovere la cultura d'impresa e valorizzare il ruolo etico, economico e sociale delle imprese condotte da donne;
- assistere e fornire consulenza alle donne, imprenditrici o aspiranti tali, che hanno bisogno di orientarsi nel mondo dell'imprenditoria, di conoscere le opportunità di inserimento e/o crescita della loro attività e professionalità;
- assistere e fornire consulenza relativamente alla partecipazione a bandi e progetti pubblici;
- adottare ogni altra iniziativa diretta alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

TITOLO II – LE ASSOCIATE

Art. 3 Associate

1. Possono aderire all'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia:

- 1) le donne le cui imprese agricole siano associate a Confagricoltura;
- 2) le donne che presentino un curriculum professionale legato al mondo dell'agricoltura in tutte le più diverse espressioni;
- 3) le Associazioni, gli Enti, le Organizzazioni e le Società che abbiano scopi che si armonizzano con quelli dell'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia.

Art. 4 Obblighi delle Associate

1. L'appartenenza all'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia comporta, per tutte le associate di cui all'art. 3 del presente statuto, l'obbligo di osservare il seguente statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni e alle direttive dell'Associazione Regionale Confagricoltura Donna, nonché di versare il contributo associativo annuale.
2. L'adesione all'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia ha durata di 1 anno, con il tacito rinnovo di anno in anno, dalla data di adesione e comporta per le associate il diritto di voto nell'assemblea.
3. Chi intende aderire all'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia, quale associata ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo statuto.
4. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro la data del primo Consiglio utile; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Art. 5 Contributo Associativo

1. Le associate si impegnano a corrispondere un contributo associativo annuo, che andrà a costituire il fondo dell'Associazione (ai sensi dell'art. 20). L'Assemblea stabilisce, con propria delibera su proposta del Consiglio direttivo, la quota annuale di versamento minimo, che sarà di ammontare differente a seconda che si tratti di associata donna di cui all'art. 3, co. 1, punto 1) e 2), o di ente di cui all'art. 3, co. 1, punto 3).
2. L'adesione all'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto alla quota sociale annuale. E' in ogni modo facoltà delle aderenti all'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
3. I versamenti al fondo possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto.
4. I versamenti all'associazione come previsti dal comma 1 e 2 e qualsiasi altro contributo volontario non dà diritto ad altri o diversi diritti di partecipazione all'associazione sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono comunque rivalutabili.
5. Il mancato versamento del contributo associativo annuale comporta, nei confronti della associata morosa, la sospensione del diritto all'assistenza dell'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia ed alla partecipazione alla sua attività.

Art. 6 Perdita della qualità di Associata

1. La qualità di associata si perde:
 - a) per recesso, esercitabile in qualsiasi momento, da comunicare con lettera RR indirizzata al Presidente; tale recesso ha efficacia dalla data in cui il Presidente riceve la lettera RR, che manifesta la volontà di recesso;
 - b) per la perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del presente statuto;
 - c) per scadere del termine di 1 anno, previsto dall'art. 4 del presente statuto;
 - d) per inadempienza agli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave.
2. Nelle ipotesi di cui al co. 1, lettera b) e lettera d), delibera il Consiglio Direttivo con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e con il voto di almeno tre quarti dei membri presenti. L'esclusione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, inerente al provvedimento motivato d'esclusione.
3. Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa; il ricorso al Collegio non sospende comunque l'esecutorietà della delibera del Consiglio direttivo.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Art. 7 Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 Assemblea

1. L'Assemblea è costituita dalle Associate in regola con il pagamento del contributo associativo al 31 marzo dell'anno in corso.
2. Ciascun Associata ha diritto ad un voto.
3. Le Associate potranno farsi sostituire, in caso di impedimento, da un'altra Associata avente diritto a partecipare all'Assemblea, designata con delega scritta. Ad una stessa persona non possono essere affidate più di tre deleghe.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione dei rendiconti di cui all'art. 11, co. 1, lett. C); inoltre, può essere riunita per iniziativa motivata del Presidente o di almeno 3 Consiglieri.

Art. 9 Convocazione Assemblea

1. L'Assemblea è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura del Presidente mediante avviso da diramarsi almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la convocazione, anche utilizzando sistemi di comunicazione telematica.
2. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, le ore fissate per la prima e la seconda convocazione e l'ordine del giorno.
3. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con preavviso di otto giorni rispetto alla data di riunione.

Art. 10 Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se il numero delle intervenute rappresenta la maggioranza delle sue componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero delle presenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, decide il voto del Presidente. Non si tiene conto delle astenute.
3. Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia. In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente o, se assente il Presidente, dal Vice-Presidente.

Art. 11 Attribuzione dell'Assemblea

1. Sono di competenza dell'Assemblea:
 - a) la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia, in armonia con le direttive dell'eventuale Associazione Nazionale;
 - b) discutere e deliberare su tutti gli argomenti sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) l'approvazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, dei rendiconti preventivo e consuntivo;
 - d) le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
 - e) la determinazione dei contributi associativi annuali che dovranno essere versati dalle singole associate, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito dalla Presidente e dalla Vice Presidente dell'Associazione, nonché da un numero minimo di 3 Consiglieri ad un massimo di 14. Il Consiglio Direttivo è composto da una rappresentante per ogni provincia lombarda. Qualora in una provincia lombarda siano presenti almeno 3 associate come meglio descritte all'art. 3, punto 1) verrà costituita la Consulta Provinciale. Ove costituita la Consulta provinciale nomina la propria rappresentante nel Consiglio Direttivo. Nelle provincie in cui non è presente una Consulta provinciale, farà parte del Consiglio Direttivo l'imprenditrice che per prima in ordine di tempo si è associata a Confagricoltura Donna Lombardia, ove ne accetti l'incarico.
2. Quando per ciascuna provincia saranno associate almeno 3 soggetti di cui all'art. 3 presente statuto, verrà creata la Consulta provinciale, ai sensi dell'art. 18 presente statuto.
3. La rappresentante della Consulta provinciale, dalla sua nomina, sostituisce nel Consiglio direttivo la rappresentante provinciale di cui al co. 1.
4. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
5. Il Presidente dell'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia presiede il Consiglio Direttivo.
6. Il Consiglio dura in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.
7. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione. Si riunisce almeno 4 volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo devono essere invitati ai componenti almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, via lettera, via mail o via fax.
8. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo ha il compito di proporre annualmente all'Assemblea l'approvazione del preventivo delle spese ed il rendiconto consuntivo relativo a ciascun anno solare.
10. L'assenza a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, è considerata tacita rinuncia a farne parte, e comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 13 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Spetta al Consiglio Direttivo provvedere a:
 - a) attuare le direttive stabilite dall'Assemblea delle Associate;
 - b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente;
 - c) collaborare con il Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea delle Associate;
 - d) assicurare e mantenere il coordinamento tra le Associate, curando l'attuazione delle direttive dell'Associazione;
 - e) proporre all'Assemblea delle Associate i contributi associativi annuali che dovranno essere versati dalle singole associate e dalle Associazioni aderenti all'Associazione Regionale, a norma dell'art. 5 del presente Statuto;
 - f) determinare le modalità per l'erogazione delle spese, degli investimenti di capitale e per la gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
 - g) predisporre il resoconti economici preventivo e consuntivo dell'Associazione;
 - h) decidere sulle domande di ammissione ad associata e sulla perdita di tale qualità;
 - i) attuare quant'altro utile per l'adempimento degli scopi statutari;
 - j) deliberare le designazioni presso enti di competenza regionale e provinciale sentito il parere delle associate provinciali;
 - k) assumere o allontanare eventuali dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Art. 14 Il Presidente e il Vice Presidente

Ad eccezione della prima nomina, che avverrà in sede di costituzione, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed il Vice Presidente che non dovranno appartenere ad organizzazioni professionali agricole diverse da Confagricoltura.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza del Vice Presidente, il Presidente provvederà a conferire le proprie attribuzioni ad una delegata di sua nomina.

L'incarico di Presidente dell'Associazione e di Vice Presidente è incompatibile con il mandato di Parlamentare europeo, nazionale e regionale.

L'incarico, di cui al comma precedente, ha la durata di tre anni e non può essere rinnovato per più di due mandati consecutivi.

Art. 15 Attribuzioni del Presidente

1. Spetta al Presidente:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea delle Associate e del Consiglio Direttivo;
- b) adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione Regionale;
- c) compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo;
- d) partecipare, se invitato, al Consiglio direttivo di Confagricoltura Lombardia;
- e) verifica l'osservanza dello statuto; può promuovere l'esclusione dell'associato di cui all'art. 6, del presente statuto;
- f) promuove la riforma dello statuto ove se ne presenti la necessità.

Art. 16 Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è costituito dal Presidente di Confagricoltura Lombardia e da due componenti nominati dall'Assemblea. La carica e l'attività dei Proviviri è totalmente gratuita. Al Collegio dei Proviviri si applicano le regole dell'arbitrato rituale.

2. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Al Collegio dei Proviviri possono essere sottoposte anche tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto. Il ricorso al Collegio dei Proviviri deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento.

Art. 17 Struttura Operativa

1. Per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione verrà incaricato un funzionario di Confagricoltura Lombardia. Tale funzionario coadiuva il Presidente nella gestione dell'Associazione.

Art. 18 Consulte Provinciali

1. L'Associazione Regionale Confagricoltura Donna si articola in Consulte Provinciali.

2. La Consulta Provinciale viene creata laddove ci sia una presenza minima di un numero pari a 3 associati. La Consulta Provinciale studia e approfondisce le tematiche a livello provinciale e le sottopone all'attenzione dell'Associazione Confagricoltura DONNA Lombardia, collaborando nel perseguimento degli scopi sociali.

3. Il Rappresentante della Consulta provinciale è scelto per nomina a maggioranza tra gli associati della provincia di riferimento.

TITOLO IV - PATRIMONIO- ENTRATE – BILANCI

Art. 19 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni ed a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'Associazione;
- b) dalle eccedenze attive dei bilanci annui.

2. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 20 Entrate

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi annuali degli Associati (Fondo);
 - b) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
 - c) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità agli scopi dell'Associazione e da ogni altro tipo di contribuzione.
2. È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 Bilancio

1. Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo predispone i resoconti economici consuntivo dell'esercizio precedente e preventivo del successivo esercizio, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno di ogni anno (art. 11 presente statuto).
2. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
3. I resoconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

TITOLO V **MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Art. 22 Modificazioni Statutarie

1. Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria. In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà delle sue componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di esse. Per la validità delle deliberazioni, inerenti a modifiche dello statuto, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi delle presenti.

Art. 23 Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea.
2. In tal caso, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendo le modalità della liquidazione. Essa devolgerà il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 24 Disposizioni finali

1. L'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia è ente aderente a Confagricoltura Lombardia a norma dell'art. 1 del presente regolamento, ed ai sensi degli artt. 3 e 9 dello statuto di Confagricoltura Lombardia.
2. In forza del comma 1, l'Associazione Confagricoltura Donna Lombardia osserva lo Statuto di Confagricoltura Lombardia, in armonia con gli scopi di cui all'art. 2 e con la tutela delle associate.
3. Qualora venisse costituita l'Associazione Confagricoltura Donna a livello nazionale, Confagricoltura Donna Lombardia ne entrerà a far parte uniformando il proprio statuto a quello nazionale.
4. Il presente Statuto, redatto nella forma della scrittura privata registrata, e le eventuali successive modifiche, una volta deliberati dall'Assemblea, dovranno essere trasmessi entro un mese per la sua approvazione al Consiglio Direttivo di Confagricoltura Lombardia.
5. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.